

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 31 maggio 1991
concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti

(91/296/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che è d'uopo adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che i successivi Consigli europei, in particolare quello di Rodi, hanno riconosciuto la necessità di realizzare un mercato interno unico nel settore dell'energia;

considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia in generale, segnatamente nel settore del gas naturale, richiede l'elaborazione di una strategia comunitaria che consenta di rispondere alle sfide costituite, in particolare:

- dalla sicurezza dell'approvvigionamento,
- dalla protezione dell'ambiente;

considerando che la realizzazione del mercato interno unico implica una migliore integrazione del mercato europeo dell'energia; che il gas naturale costituisce una componente essenziale del bilancio energetico della Comunità;

considerando che nell'ambito della diversificazione delle fonti energetiche è auspicabile un maggiore ricorso al gas naturale;

considerando che nella realizzazione del mercato interno dell'energia, in particolare nel settore del gas naturale, si terrà conto dell'obiettivo della coesione economica e sociale;

considerando che il mercato interno del gas naturale ha lo scopo di favorire alti livelli di redditività, di compatibilità con l'ambiente e di sicurezza di approvvigionamento attraverso la libertà degli scambi, senza inaccettabili restrizioni della concorrenza; che per raggiungere tale scopo occorre tener conto delle caratteristiche specifiche del settore del gas naturale;

considerando che per realizzare il mercato interno del gas naturale occorre tener conto non soltanto dei dati comparabili degli Stati membri, ma anche di divergenze talvolta considerevoli;

considerando che tra le grandi reti di gasdotti ad alta pressione dei paesi europei esistono già scambi di gas naturale la cui importanza aumenta ogni anno e che hanno incidenze, in termini di investimenti; che la gestione dei collegamenti permette di migliorare nella Comunità la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale e di diminuirne i costi;

considerando che gli scambi di gas naturale tra grandi reti di gasdotti ad alta pressione hanno tale importanza che le richieste di transazioni e il seguito ad esse riservato devono essere sistematicamente comunicati alla Commissione;

(1) GU n. C 247 del 28. 9. 1989, pag. 6 e

GU n. C 268 del 24. 10. 1990, pag. 9.

(2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 72 e

GU n. C 129 del 20. 5. 1991.

(3) GU n. C 75 del 26. 3. 1990, pag. 20.